



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 20 Ottobre 2025

ENTI NON COMMERCIALI

Il futuro assetto fiscale di un ente associativo culturale non ETS ai fini delle imposte dirette
di Luca Caramaschi

IMPOSTE INDIRETTE

Il requisito della “residenza” nell’agevolazione prima casa
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Limiti applicativi dell’aliquota IVA ridotta per i servizi accessori all’alloggio
di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

La motivazione rafforzata dell’atto impugnato: il frutto avvelenato del contraddittorio preventivo
di Silvio Rivetti

PROFESSIONISTI

AI e responsabilità del professionista: i nuovi confini del rischio
di Mauro Festa



ENTI NON COMMERCIALI

Il futuro assetto fiscale di un ente associativo culturale non ETS ai fini delle imposte dirette

di Luca Caramaschi

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**ASSOCIAZIONI
E SPORT**

IN OFFERTA PER TE € 97,50 + IVA 4% anziché € 150 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Con il presente contributo si intendono analizzare gli aspetti fiscali di natura reddituale che caratterizzeranno – alla luce della disciplina in vigore dal prossimo 1° gennaio 2026 – le organizzazioni di tipo associativo nell'ipotesi in cui esse non optino per l'assunzione della qualifica di ente del Terzo settore (di seguito ETS) con conseguente iscrizione nel relativo Registro nazionale (di seguito RUNTS), ma decidano di mantenere la qualifica di mera associazione di tipo culturale non iscritta ad alcun Registro. E che in quanto tali non potranno applicare la disciplina fiscale prevista dal Titolo X (articoli che vanno da 79 a 89) del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito “Codice del Terzo settore” o semplicemente “Codice”).

Le previsioni contenute nel Codice

Con riferimento ai soggetti in premessa occorre evidenziare come all'interno del Codice vi siano disposizioni che hanno un diretto impatto non tanto per coloro che assumeranno la qualifica di ETS quanto per coloro che rimarranno fuori dal nuovo sistema.

In particolare, ci si riferisce alle disposizioni contenute negli artt. 89 e 102, Codice, e che di seguito si riportano:

? art. 89, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017 che prevede quanto segue:

«All'art. 148, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali ...” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali ...”»;

? art. 102, comma 2, lett. e), f), g), D.Lgs. n. 117/2017, che prevede altresì quanto segue:



«*Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2:*

...

1. e) l' 9-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66;
2. f) l' 2, comma 31, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
3. g) gli 20 e 21 della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000; ...».

Si tratta, quelle sopra descritte, di 2 modifiche che andranno a impattare in modo devastante sulla portata delle agevolazioni fino a ora concesse al comparto degli enti non commerciali, soprattutto quelli di tipo associativo.

Con la prima modifica, infatti, dal prossimo 1° gennaio 2026 verrà preclusa la possibilità di applicare l'agevolazione descritta dal comma 3 dell'art. 148, TUIR, e consistente nella previsione di decommercializzazione dei proventi commerciali per le prestazioni di servizi specifici resi nei confronti degli associati, con riferimento alle seguenti tipologie di associazioni: assistenziali, culturali, di formazione extra-scolastica della persona e di promozione sociale.

Per gli enti di tipo associativo qualificabili come “culturali”, quindi, i servizi specifici di natura commerciale che dette organizzazioni offriranno ai propri associati non potranno più beneficiare della citata decommercializzazione, dovendo quindi assoggettarsi alla ordinaria misura di tassazione IRES.

Con la seconda modifica, invece, vengono abrogate tutte le disposizioni normative successive alla Legge n. 398/1991, che nel tempo avevano esteso tale regime agevolato IVA e redditi (definito comunemente “regime forfettario 398”), in origine riservato ai proventi oggettivamente commerciali conseguenti dalle sole realtà sportive dilettantistiche, anche alle associazioni senza fine di lucro, associazioni pro loco, associazioni bandistiche e cori, associazioni amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Quelle stesse tipologie di associazioni (come ad esempio, le “culturali”) che, quindi, non potranno più applicare la decommercializzazione dei proventi commerciali per le prestazioni rese nei confronti dei propri associati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 148, TUIR, si troveranno anche nella impossibilità di applicare ai propri proventi oggettivamente commerciali il regime forfettario agevolato IVA e redditi previsto dalla Legge n. 398/1991, dovendo quindi applicare gli ordinari regimi contabili previsti dall'ordinamento (salvo quanto detto oltre circa la fruibilità degli altri regimi forfettari previsti nello stesso TUIR).

Di fatto, tali soggetti, oltre alla “naturale” irrilevanza degli introiti tipici non aventi rilevanza fiscale (quali le quote associative, i contributi a fondo perduto, le erogazioni liberali, ecc.) non avranno più dal prossimo 1° gennaio 2026 quelle sostanziali agevolazioni che in relazione a



determinati proventi in origine commerciali hanno potuto godere per quasi e oltre un trentennio sotto il profilo fiscale.

Le norme fiscali ancora applicabili

Al di là delle descritte modifiche, sotto il profilo reddituale i soggetti che resteranno esclusi dalla Riforma del Terzo settore, potranno continuare a fare affidamento sull'impianto normativo al tempo introdotto con il datato D.Lgs. n. 460/1997, ed essenzialmente contenuto sotto il profilo reddituale, negli articoli che – per quanto oggi ancora applicabili – vanno da 143 a 149, TUIR (l'art. 150, TUIR, riferito alle ONLUS è stato esplicitamente abrogato dal comma 2, lett. c) dell'art. 102, D.Lgs. n. 117/2017).

I proventi da raccolte pubbliche occasionali di fondi

Una prima previsione agevolativa applicabile alle associazioni non ETS è quella contenuta nella lett. a) del comma 3 dell'art. 143, TUIR, e relativa alle raccolte pubbliche occasionali di fondi. Essa consente di raccogliere pubblicamente fondi allo scopo di reperire ulteriori risorse finanziarie per meglio sostenere l'attività svolta. Il beneficio della non tassabilità dovrebbe competere, peraltro, indipendentemente dal fatto che tali fondi vengano poi utilizzati per finanziare l'attività istituzionale vera e propria ovvero un'attività commerciale esercitata a margine di quella principale e a supporto di questa. L'attività di raccolta di fondi è condizionata al rispetto di regole ben precise:

- deve essere pubblica, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa indistinta di soggetti;
- deve essere occasionale;
- può avvenire anche mediante l'offerta ai sovventori di beni, purché di modico valore, o servizi;
- deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La previsione contenuta nell'art. 143, TUIR, si è resa necessaria allo scopo di non far concorrere alla determinazione del reddito complessivo dell'ente le entrate da questo conseguite mediante la raccolta pubblica di fondi, in sostanza elargizioni liberali alle quali non è necessariamente correlata una prestazione sinallagmatica. In particolare, tale attività non viene considerata come commerciale, anche se esiste un rapporto di scambio (sovvenzione contro cessione o prestazione), rapporto tuttavia imperfetto in quanto il bene ceduto a fronte della sovvenzione deve essere di valore limitato e tale da non generare l'ipotesi di un rapporto equilibrato tra valore della prestazione eseguita dall'ente e valore della sovvenzione da questo ricevuta.



L'attività, per non generare reddito imponibile, deve comunque avere il requisito della occasionalità; viene quindi disposta la sottrazione di un ulteriore elemento, quello dell'abitualità, caratteristico delle attività imprenditoriali. Ulteriore requisito: la raccolta di fondi deve avvenire esclusivamente in occasione di manifestazioni in cui l'ente porta a conoscenza del pubblico la propria attività (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione). Questo elemento rafforza il requisito di pubblicità – intesa come attività rivolta a un pubblico indistinto – della raccolta. Il comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. n. 460/1997, ancora, amplia l'esenzione dell'attività di raccolta pubblica di fondi anche ai fini dell'IVA oltre che ai fini di ogni altro tributo.

Da ultimo, va evidenziato che, dal punto di vista contabile, l'art. 20, D.P.R. n. 600/1973 (così come modificato a suo tempo dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997) impone all'ente che ha svolto attività di raccolta pubblica di fondi – e che intende fruire della decommercializzazione dei proventi conseguiti in occasione di tali eventi – l'obbligo di redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito rendiconto di tale specifica attività, indipendente dal rendiconto economico e finanziario annuale.

Ai contributi pubblici sono dedicate le previsioni contenute nelle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 143, TUIR.

I contributi pubblici per attività in convenzione

La lett. b) del comma 3 dell'art. 143, TUIR, si occupa dei contributi erogati agli enti non commerciali da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività convenzionate. L'esenzione, che a differenza di quanto accade per la raccolta pubblica di fondi vale solamente ai fini delle imposte sui redditi, è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'attività deve avere finalità sociali;
- l'attività deve essere conforme alle finalità istituzionali dell'ente.

Il fine sociale delle attività svolte (generalmente, si tratta di prestazioni di servizi sociali) giustifica ulteriormente il trattamento agevolativo concesso dalla norma. La finalità sociale dovrebbe essere già implicita nel fatto che si tratta di attività di interesse pubblico. In effetti, la norma tende anche ad agevolare l'esercizio dei servizi sociali (assistenza, formazione, istruzione, sanità, ecc.) da parte dei privati. Servizi che, in prima istanza, essendo di interesse collettivo, dovrebbero essere svolti dall'ente pubblico, quale esercizio di propria attività istituzionale. Le attività convenzionate devono essere "conformi" agli scopi istituzionali di carattere sociale. Deve, cioè, trattarsi dell'attività "principale" (non, quindi, di attività strumentali o accessorie) che costituisce la stessa ragione di esistenza dell'ente. Lo stretto legame tra mezzi e fini è ulteriore garanzia che i finanziamenti pubblici concessi raggiungano le finalità statutarie previste, e giustifichino, quindi, un trattamento fiscale privilegiato. Questi



contributi possono assumere sia la veste di corrispettivo specifico, ovvero corrisposto a fronte di precise prestazioni, ovvero possono assumere la veste di contributo a fondo perduto. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito in più di una occasione che nessuno dei 2 tipi di erogazione (contributi a fondo perduto e contributi aventi natura di corrispettivo) costituisce reddito e, pertanto, non devono essere assoggettati a imposizione.

La non facile applicazione della ipotesi di non commercialità prevista dal comma 1 dell'art. 143, TUIR

Secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 143, TUIR (prima disposizione di carattere generale che il TUIR dedica al comparto degli enti non commerciali) per gli enti non commerciali: «... *si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione*».

Tale disposizione ripropone le medesime difficoltà contenute nell'art. 55, comma 2, lett. a), TUIR, in ordine alla individuazione delle attività estranee alla previsione dell'art. 2195, c.c., e che esclude, al verificarsi di determinate condizioni, tali prestazioni di servizi dall'insieme delle attività commerciali. Come affermato nella risoluzione n. 112/E/2002 la previsione normativa prevede la non commercialità in presenza di tutte le condizioni menzionate. Pertanto, l'attività deve necessariamente possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- l'attività non deve rientrare tra quelle elencate nell'art. 2195, c.c.; diversamente, infatti, essa verrebbe a configurare esercizio di attività commerciale, in conformità a quanto previsto dall'art. 55, TUIR;
- la prestazione di servizio deve essere conforme alle finalità istituzionali, intendendosi con tale locuzione, che essa deve perseguire comunque le finalità indicate nel provvedimento istitutivo dell'ente non commerciale;
- l'attività deve essere svolta senza un'organizzazione predisposta appositamente per la sua gestione, vale a dire senza impiego di fattori produttivi organizzati in funzione dell'attività svolta;
- i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione, nel senso che i compensi corrisposti per la prestazione resa possono remunerare solo le spese sostenute e non devono rappresentare un utile per l'ente.

L'agevolazione fiscale, quindi, consiste nel rivedere le attività di prestazione di servizi, diverse da quelle considerate civilisticamente come commerciali e non organizzate in forma imprenditoriale, inidonee a generare ricavi imponibili, a condizione però che i corrispettivi



percepiti a fronte della loro erogazione servano solamente alla copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione e direttamente imputabili alla stessa. Tali attività devono essere conformi agli scopi istituzionali che l'ente si prefigge di conseguire.

In ordine alla effettiva portata di tale disposizione, da molti ritenuta una norma "in bianco", si riscontra nella pratica una sua difficile applicazione poiché la sussistenza congiunta delle 3 condizioni richiamate non trova, specie nelle organizzazioni più complesse, frequente riscontro. In particolare, secondo autorevole dottrina, la previsione che i corrispettivi non debbano eccedere i costi di diretta imputazione rende praticamente inapplicabile la norma. A conferma di tale ultima considerazione si richiama il contenuto della circolare n. 124/E/1998, che, al par. 5.2.2, aggancia il concetto di "costo di diretta imputazione" al concetto di "costo specifico", come definito nell'ambito della circolare n. 40/1981 relativa alla contabilità di magazzino (e ciò diversamente da quanto stabilito nell'ambito delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore all'interno del quale, in particolare all'art. 79, CTS, si fa riferimento al più ampio e favorevole concetto di "costo specifico").

Senza peraltro dilungarsi su ulteriori considerazioni di carattere tecnico, chi scrive pertanto nutre parecchie perplessità sulla concreta applicabilità della descritta agevolazione di carattere generale ai servizi specifici resi da buona parte degli enti di tipo associativo. Per contro, le rare pronunce giurisprudenziali circa l'effettivo ambito di applicazione di tale disposizione non depongono a favore di una differente posizione sul punto.

Il regime forfettario

L'impossibilità di applicare le più favorevoli disposizioni contemplate dal regime forfettario 398 per quanti resteranno esclusi dalla Riforma del Terzo settore (a eccezione, come detto, delle realtà sportive dilettantistiche), farà riacquisire nuova linfa al regime forfettario previsto dall'art. 145, TUIR, a oggi poco utilizzato dagli enti non commerciali proprio per la sua evidente "inferiorità", in termini di semplificazioni e agevolazioni, rispetto al citato regime 398.

Detto regime, esplicitamente escluso per gli ETS in virtù della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 89, D.Lgs. n. 117/2017 (a eccezione degli enti religiosi civilmente riconosciuti per le attività diverse da quelle di interesse generale), resta quindi l'unica alternativa possibile ai regimi ordinari di contabilità (ordinaria e semplificata) per la gestione dei proventi commerciali conseguiti dagli enti associativi che non entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS.

L'art. 145, TUIR, prevede un regime forfettario per la determinazione del reddito d'impresa applicabile a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18, D.P.R. n. 600/1973.

Va, tuttavia, rilevato come ai fini IVA non sia previsto un parallelo regime di imposizione



semplificata e quindi per la determinazione di tale imposta rimangono applicabili i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle specifiche attività esercitate.

Il meccanismo di tale regime forfettario prevede l'applicazione di coefficienti di redditività all'ammontare dei ricavi (art. 85, TUIR) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali (includendovi, quindi, tutte le attività commerciali eventualmente esercitate ed escludendo eventuali proventi derivanti dall'attività istituzionale).

Tali coefficienti di redditività sono determinati in misura differente in funzione sia del tipo di attività che degli scaglioni di ricavi. Al reddito forfettariamente determinato applicando i coefficienti di redditività, va aggiunto l'ammontare dei seguenti componenti positivi del reddito d'impresa disciplinati dal TUIR:

- art. 86 (plusvalenze);
- art. 88 (sopravvenienze attive);
- art. 89 (dividendi e interessi);
- art. 90 (proventi immobiliari).

Riflessione generale

Dall'esame delle disposizioni generali che, a riforma definitivamente in vigore, risulteranno ancora applicabili ai soggetti che non potranno o non vorranno annoverarsi tra gli enti del Terzo settore, e quindi dal prossimo 1° gennaio 2026, emerge una situazione decisamente poco confortante. L'impossibilità di applicare il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991, in relazione ai proventi oggettivamente commerciali (a eccezione delle sole realtà sportive dilettantistiche), unitamente all'impossibilità di applicare la decommercializzazione dei proventi commerciali per le attività rese in conformità alle attività istituzionali, porterà i soggetti esclusi dalla riforma a dover effettuare serie valutazioni sul loro futuro inquadramento.

Se per i soggetti normativamente esclusi dalla grande famiglia degli ETS si porrà quindi il tema di "organizzare" al meglio le proprie attività in conseguenza del mutato scenario normativo, per quanti sono nella possibilità di decidere per l'inclusione o meno nel RUNTS, si pone il delicato tema del confronto delle 2 discipline potenzialmente applicabili: quella descritta in precedenza, in alternativa alla disciplina prevista per coloro che potranno fregiarsi della qualifica di enti del Terzo settore. In detta ultima valutazione, gioca certamente un ruolo rilevante, la corretta applicazione delle agevolazioni previste ai fini IVA, aspetto che il Codice del Terzo settore non affronta in modo sufficiente e per il quale verrà dedicato uno specifico approfondimento nei prossimi numeri della Rivista.



Le disposizioni di natura accertativa: gli indicatori di commercialità

Con riferimento agli enti culturali di tipo associativo che opteranno di non assumere la qualifica di ETS, la mancata applicazione della disposizione di decommercializzazione di cui al comma 3 dell'art. 148, TUIR (meglio descritta nel precedente paragrafo dedicato a tale tematica), e quindi la dichiarata commercialità dei corrispettivi specifici versati all'associazione da parte degli associati per servizi resi a quest'ultimi, potrebbe inoltre rappresentare un ulteriore elemento critico in relazione a una disposizione che resterà per tali enti pienamente in vigore: si tratta dell'art. 149, TUIR, rubricato «*Perdita della qualifica di ente non commerciale*».

Si tratta di una norma con la quale verificare, in termini di effettività, la natura dell'ente dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto, e che contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti attività commerciale in base all'art. 55, TUIR. Pertanto, la qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, che consente all'ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata prendendo in esame l'attività effettivamente svolta.

Il comma 2 del citato art. 149, TUIR, indica alcuni parametri che costituiscono «*fatti indice di commercialità*», i quali, è bene precisarlo, non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono a un giudizio complessivo sull'attività effettivamente esercitata. Tali concetti infatti sono stati ribaditi dall'Amministrazione finanziaria che con la circolare n. 124/E/1998 ha precisato che i richiamati fatti indice di commercialità: «*non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull'attività effettivamente esercitata*».

Il comma in commento, nella sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell'ente non commerciale, individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio. Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 149, TUIR, per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta (da intendersi per la maggior parte) prevalentemente attività commerciale.

Tra questi indicatori vi è anche, alla lett. b), la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali, con la conseguenza che la mancata fruizione dell'agevolazione consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici potrebbe rappresentare un ulteriore e



pericolo elemento indiziario nei casi di accertamento che riguardano la natura dell'ente.

Va, infine, ricordato che il comma 9 dell'art. 4, D.P.R. n. 633/1972, non abrogato dalle recenti disposizioni di riforma in ambito IVA, a proposito delle conseguenze che si manifestano nel caso di superamento di determinati indici di commercialità, prevede che: «*le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'art. 111-bis [oggi art. 149] del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».*

Conclusioni

Alla luce, quindi, delle considerazioni in precedenza esposte, e pur non potendo esprimere una valutazione completa con riguardo alla specifica impostazione adottata dal singolo ente di natura associativa, chi scrive ritiene che in generale la scelta di mantenere la natura di mera associazione culturale al di fuori del contesto normativo introdotto dalla Riforma del Terzo settore, comporti a partire dal prossimo 1° gennaio 2026 per le organizzazioni associative che prevedono l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare un deciso e sostanziale peggioramento della propria posizione “fiscale” certamente sotto il profilo reddituale.

Ciò in quanto le disposizioni di carattere agevolativo applicabili fino al prossimo 31 dicembre 2025 non saranno “sostituite”, nel futuro contesto normativo applicabile dal 1° gennaio 2026, da previsioni di analogo tenore. Ancor più, per effetto di una sostanziale migrazione verso l’alveo della commercialità per le operazioni che rappresentano per buona parte degli enti associativi il completamento dei propri fini istituzionali, il rischio tutt’altro che remoto è quello di una possibile riqualificazione della natura dell’ente da non commerciale a commerciale con tutto quanto ne consegue in termini di adempimenti e tassazione.



IMPOSTE INDIRETTE

Il requisito della “residenza” nell’agevolazione prima casa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



“Where your home
comes to life”

L’agevolazione fiscale nota come “prima casa” è disciplinata principalmente dalla [**nota II-bis all’art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986**](#), e i suoi effetti **sono tangibili**: per gli atti di trasferimento a titolo oneroso (come la compravendita) soggetti a imposta di registro, essa prevede **l’applicazione dell’aliquota ridotta del 2%** (con un minimo di 1.000 euro) e **imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna**. Se l’atto è **imponibile a IVA**, **l’aliquota scende al 4%**, con imposte fisse di 200 euro ciascuna. Una delle condizioni fondamentali per l’applicazione dell’agevolazione è che l’immobile acquistato sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza **entro 18 mesi dall’acquisto** (fatte salve alcune ipotesi esimenti non oggetto di analisi).

La dichiarazione di **volontà di stabilire la residenza nel Comune dell’immobile acquistato** deve essere resa dall’acquirente **nell’atto di acquisto**, a pena di decadenza. Ai fini della verifica del requisito, è pacifico che rilevano esclusivamente **le risultanze anagrafiche**, mentre **la situazione di fatto è irrilevante**. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento. La giurisprudenza ha anche stabilito che il cambio di residenza si intende perfezionato anche nel caso in cui, pur essendo stata presentata tempestivamente la dichiarazione entro i 18 mesi, **essa non si sia formalmente perfezionata entro il termine**, purché sia andata effettivamente a buon fine.

Un’importante agevolazione riguarda i **coniugi**: nel caso di acquisto da parte di entrambi, non è necessario che entrambi i coniugi abbiano la residenza nel Comune, poiché ai fini agevolativi **rileva la “residenza della famiglia”**. Inoltre, la condizione della residenza non è affatto richiesta per il **personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate** e alle Forze di Polizia. Esiste anche una deroga temporanea ai 18 mesi: il [**comma 10-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020**](#), convertito, prevede che il termine si allunghi **da 18 a 30 mesi per gli acquisti di immobili sottoposti a uno o più interventi “trainanti” di riqualificazione energetica** (Superbonus 110%).

Il mancato trasferimento della residenza nel Comune (o l’omesso svolgimento dell’attività) entro il termine di 18 mesi dall’acquisto **costituisce una dichiarazione mendace e determina la decadenza dall’agevolazione “prima casa”** goduta. La decadenza comporta l’applicazione dell’imposta in misura ordinaria (rispetto a quella agevolata frutta), oltre all’applicazione delle



sanzioni del 30%. Una volta che l'acquirente abbia trasferito la residenza nel Comune entro i 18 mesi dal rogito, un successivo spostamento della residenza altrove **non comporta la decadenza dall'agevolazione**. Similmente, il contribuente non perde il beneficio se, prima dello scadere dei 18 mesi, **vende l'abitazione acquistata e, entro un anno, acquista una nuova prima casa** in un altro Comune, **trasferendovi la residenza** (se necessario) entro 18 mesi dal primo acquisto.

La decadenza può essere evitata se **l'acquirente dimostra la sussistenza di una situazione di "forza maggiore"**. La forza maggiore è definita come un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente che abbia oggettivamente impedito il soddisfacimento della condizione agevolativa. Esempi di eventi riconosciuti come cause di forza maggiore includono il **mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile causato da smottamenti** dovuti a piogge abbondanti cadute dopo l'acquisto. Al contrario, le **precarie condizioni di salute** di anziani acquirenti, **se già note** al momento dell'acquisto, **non configurano tale causa**.

Infine, qualora il contribuente si renda conto di **non riuscire a rispettare l'impegno** di trasferimento della residenza entro i 18 mesi, **può evitare le sanzioni presentando un'istanza all'ufficio** prima della scadenza del termine. Con tale istanza, l'acquirente revoca la dichiarazione di intenti e chiede la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione. In questo scenario, **non sono dovute sanzioni**, ma solo la **maggior imposta (in misura ordinaria) e gli interessi**.



IVA

Limiti applicativi dell'aliquota IVA ridotta per i servizi accessori all'alloggio

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Con le conclusioni presentate il 25 settembre 2025 nelle cause riunite da C-409/24 a C-411/24, l'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato i **limiti applicativi dell'aliquota IVA ridotta prevista per le prestazioni di servizi accessorie all'alloggio**.

La normativa al vaglio è quella tedesca, in base alla quale l'aliquota agevolata prevista per le prestazioni di servizi di alloggio temporaneo non si applica alle **prestazioni che non sono direttamente funzionali alla locazione**, anche se sono remunerate dal corrispettivo versato per la locazione.

La questione che il giudice tedesco intende chiarire è se le strutture ricettive sono tenute ad applicare l'**aliquota ordinaria** a prestazioni quali il **servizio di prima colazione**, il parcheggio, l'accesso al centro benessere e la messa a disposizione del WiFi, nonostante si tratti di prestazioni accessorie rispetto all'alloggio temporaneo, soggetto all'aliquota ridotta.

Il punto 12) dell'Allegato III alla Direttiva n. 2006/112/CE prevede la possibilità, per gli Stati membri, di applicare un'**aliquota IVA ridotta per l'alloggio fornito da alberghi e simili**, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte.

Da un lato, si potrebbe ritenere che il corrispettivo dei servizi accessori all'alloggio temporaneo sia **compreso in quello della prestazione di alloggio**. Infatti, secondo la giurisprudenza comunitaria, il fatto che venga fatturato un prezzo unico o che siano stati contrattualmente previsti prezzi distinti non riveste un'importanza decisiva per stabilire se sussistono due o più operazioni distinte o un'operazione economica unica.

Dall'altro, il giudice tedesco ha osservato che, nel caso di specie, la **messa a disposizione del parcheggio**, l'accesso al centro benessere e la messa a disposizione del WiFi sono **offerti gratuitamente** e che tali prestazioni, siano esse accessorie o meno, **non possono essere considerate prestazioni di servizi**, ai sensi dell'art. 24 della Direttiva n. 2006/112/CE **se non sono rese a titolo oneroso**. In altri termini, se le prestazioni accessorie alla locazione dell'alloggio **sono fornite a titolo gratuito**, la questione dell'aliquota corretta non si pone, dato



che tali operazioni non sono rilevanti ai fini dell'IVA.

L'Avvocato UE ha, quindi, preso in considerazione, nella propria analisi, soltanto il **servizio di prima colazione**, per il quale il corrispettivo è stato chiaramente identificato.

Tenuto conto che, nella fattispecie in esame, la **struttura ricettiva opera sulla base di un prezzo forfettario onnicomprensivo** (pernottamento e prima colazione), nel contesto del quale il corrispettivo per la prima colazione, sebbene specificato, non può non essere pagato dagli ospiti, la normativa tedesca implica che, anche se pernottamento e prima colazione possono essere concepiti dal consumatore come un'unica prestazione, **l'aliquota ridotta si applica esclusivamente al pernottamento**.

A favore della compatibilità, sul piano comunitario, della normativa tedesca, l'Avvocato UE ha richiamato, anzitutto, la sentenza di cui alla [causa C-94/09](#), secondo cui la facoltà degli Stati membri di introdurre aliquote ridotte è sottoposta a una **duplice condizione**: da un lato, di **isolare dalla categoria di prestazioni interessata soltanto elementi concreti e specifici** e, dall'altro, di rispettare il **principio di neutralità fiscale**. Le pronunce successive, compresa la sentenza resa nella [causa C-463/16](#), non incidono su tali condizioni, né sulla possibilità, per gli Stati membri, di **introdurre un'aliquota ridotta** soltanto per una parte della prestazione composta.

In merito alla **prima condizione**, il Legislatore tedesco ha optato per l'applicazione dell'aliquota ridotta soltanto limitatamente all'alloggio, pur avendo riconosciuto che, nel contesto di tale prestazione, possono essere fornite prestazioni accessorie e che, talora, è proposto ai clienti un prezzo unico per l'alloggio e la prestazione accessoria. Pertanto, il Legislatore tedesco ha **esercitato la propria discrezionalità** applicando l'aliquota IVA ridotta soltanto ad **aspetti concreti e specifici della categoria della prestazione di alloggio temporaneo**.

La citata sentenza di cui alla [causa C-463/16](#) non inficia la conclusione secondo cui è possibile optare per qualificare la prima colazione come una prestazione distinta ai fini dell'IVA **anche quando costituisce una prestazione accessoria all'alloggio**.

Tale pronuncia riguardava il **trattamento IVA di un pacchetto di visite** che includeva una visita dello stadio e l'accesso gratuito al museo posto all'interno dell'impianto. La questione sollevata dal giudice nazionale era relativa alla possibilità di considerare le 2 prestazioni come **un'unica operazione indissociabile ai fini IVA o come 2 prestazioni distinte con aliquote IVA diverse**. Il gestore dello stadio aveva applicato l'aliquota ridotta all'intero pacchetto, ma le Autorità tributarie ritenevano che soltanto la parte museale potesse beneficiare dell'aliquota agevolata.

La Corte ha ritenuto che il **consumatore medio** avrebbe considerato la visita e l'accesso al museo come un pacchetto unico, in quanto l'accesso al museo era una parte naturale e **integrante dell'esperienza complessiva**. Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'operazione



costituiva una prestazione di servizi unica.

Invece, nel caso di specie, l'Avvocato UE ha escluso che **l'alloggio e la prima colazione costituiscano una prestazione indissociabile**. Del resto, numerosi alberghi propongono questi 2 servizi separatamente e, anche se, dal punto di vista del consumatore medio, un servizio di alloggio che non permette ai consumatori di escludere la prima colazione potrebbe essere concepito come una prestazione unica, ciò non è sufficiente per impedire al Legislatore nazionale di limitare l'aliquota ridotta a una prestazione identificabile e separabile.

La normativa tedesca specifica chiaramente per quale aspetto specifico della prestazione complessa si è optato per l'aliquota ridotta. **L'alloggio può essere separato e identificato rispetto ad altre prestazioni accessorie**, quali la prima colazione, la messa a disposizione del centro benessere, del WiFi o del parcheggio. Inoltre, tali prestazioni accessorie non sono indispensabili né indissociabili rispetto alla prestazione di alloggio. Pertanto, anche se è possibile che i consumatori concepiscano l'intero pacchetto come una prestazione unica, **ciò non impedisce al Legislatore nazionale di applicare un trattamento impositivo differenziato** di tali prestazioni.

Riguardo alla seconda condizione, relativa al **rispetto del principio neutralità**, l'Avvocato generale – dopo avere ricordato che gli operatori economici che effettuano le **stesse operazioni** non devono essere trattati diversamente dal punto di vista dell'IVA – ha affermato che la normativa tedesca favorisce la neutralità fiscale. Essa, infatti, impedisce che le strutture ricettive beneficino di un **vantaggio indebito rispetto ad altri operatori che offrono servizi comparabili**, come bar, birrerie, parcheggi, centri benessere, internet café, ecc.. Se la **prima colazione fosse tassata con la stessa aliquota ridotta dell'alloggio** in un albergo, **gli altri esercizi** che offrono lo stesso servizio sarebbero posti in una **posizione di svantaggio**, poiché il servizio di prima colazione da essi offerto sarebbe assoggettato all'aliquota ordinaria.

In definitiva, è **legittimo** che le strutture ricettive applichino a prestazioni come il servizio di prima colazione l'aliquota ordinaria, separatamente rispetto all'alloggio temporaneo, che beneficia dell'aliquota ridotta, **anche se si tratta di prestazioni accessorie all'alloggio**.



ACCERTAMENTO

La motivazione rafforzata dell'atto impugnato: il frutto avvelenato del contraddittorio preventivo

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

Strategie difensive dallo schema d'atto al processo: la nuova fase precontenziosa

Scopri di più

La Riforma fiscale ha ridisegnato i **meccanismi di confronto precontenzioso** tra gli uffici finanziari e i contribuenti, attirando, all'interno del nuovo sistema solare del **contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6-bis, Legge n. 212/2000**, Statuto del contribuente, anche la procedura "regina" tra quelle deputate alla definizione condivisa delle maggiori pretese tributarie: ossia **l'accertamento con adesione**.

Al riguardo l'**art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/1997**, reca oggi, all'esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/2025 di Riforma, almeno **2 previsioni di grande importanza** su cui è utile soffermarsi ai fini della predisposizione della più conveniente **strategia difensiva in fase stragiudiziale**: in primo luogo, la disposizione per cui lo **schema d'atto**, comunicato ai contribuenti ai fini del contraddittorio preventivo ex **art. 6-bis** citato, comprende già l'**invito a presentare** fin da subito **l'istanza per l'accertamento con adesione**, quale alternativa alla presentazione delle "osservazioni" allo schema d'atto, ovvero "controdeduzioni" di cui all'**art. 6-bis, comma 3, Statuto** (dovendosi intendere, i concetti di "osservazioni" e "controdeduzioni" allo schema d'atto, come perfetti sinonimi, stante l'identificazione dei 2 termini come stabilita sia dall'**art. 6, comma 2-ter, D.Lgs. n. 218/1997**, sia dall'**art. 6-bis** medesimo, ai suoi commi 3 e 4); in secondo luogo, la previsione per cui l'**invito a presentare l'istanza di accertamento** con adesione dev'essere rinnovato dall'ufficio un'ulteriore volta, nell'avviso di accertamento o di rettifica, ossia nell'atto impositivo finalmente notificato allorché risultino infruttuosamente decorsi i 60 giorni concessi dal **comma 3 dell'art. 6-bis** citato per il contraddittorio preventivo. In tale quadro, è da ricordare che **l'istanza di adesione**, laddove prescelta quale alternativa alla formulazione di "osservazioni" allo schema d'atto ex **art. 6-bis, comma 3**, citato, deve essere necessariamente **presentata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dello schema d'atto** stesso, come disposto dall'**art. 6, comma 2-bis, primo periodo, D.Lgs. n. 218/1997**.

Tenendo fermo che l'opzione per le "osservazioni" ex **art. 6-bis, comma 3, Statuto**, può essere viceversa esercitata in termini più ampi, fino al 60° giorno utile concesso ai fini del contraddittorio, ci si potrebbe a questo punto interrogare se esistano, e in che cosa possano consistere, le **differenze tra la prospettazione di argomenti difensivi** in sede d'immediato



tentativo di adesione, come visto sopra, ovvero in sede di apparentemente più semplici “osservazioni” allo schema d’atto ex art. 6-bis, comma 3, Statuto.

Tale interrogativo si giustifica anche perché, per l'art. 6, comma 2-ter, D.Lgs. n. 218/1997, è sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle “osservazioni” presentate emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dar corso al relativo procedimento e alla relativa definizione: e quindi, se idealmente tutte le strade portano all’adesione, allora nessuna differenza tra le 2 opzioni sembrerebbe sussistere. Tuttavia, se il Legislatore ha congegnato un meccanismo siffatto, concedendo al contribuente 2 opzioni solo eventualmente convergenti, una qualche differenziazione tra queste ultime dovrà ben sussistere: ed essa può essere plausibilmente individuata grazie al dato letterale dell'art. 6-bis, comma 4, Statuto, ove si prevede espressamente che la motivazione “rinforzata”, che l’ufficio è titolato a formulare in seno al suo atto impositivo nel rigettare gli argomenti difensivi esposti preventivamente dal contribuente, può essere posta in essere solo in replica alle “osservazioni” ex art. 6-bis, comma 3, Statuto.

Invero il comma 4 dell’art. 6-bis citato non menziona le allegazioni esposte dal contribuente nel tentativo di adesione quali elementi giustificanti la motivazione “rinforzata” dell’atto d’imposizione: evidentemente perché tali allegazioni vanno derubricate a tesi meramente funzionali a deflazionare il contezioso, esposte senza nulla concedere o riconoscere quanto al fondamento della pretesa. Se così è, ne deriverebbero conseguenze sul piano del vizio motivazionale dell’atto impositivo, in termini di motivazione inconferente o comunque irrilevante, laddove quest’ultimo intendesse proporsi come “rafforzato” in conseguenza dell’intervenuto rigetto di concetti illustrati dal contribuente durante il tentativo di adesione: non potendosi di certo qualificare le tesi erariali accertative più convincenti, laddove puntellate dalla valutazione di inidoneità, nel merito, di argomenti presentati all’attenzione dell’ufficio a puri fini transattivi.

In ogni caso, il pericolo di rafforzamento della motivazione dell’atto impositivo viene a essere del tutto eliso se l’istanza di adesione viene presentata dopo la notifica dell’atto stesso, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, secondo periodo, D.Lgs. n. 218/1997. In tale ipotesi, esperibile alla sola condizione dell’omessa richiesta di adesione nella fase del contraddittorio preventivo, l’istanza in questione dovrà essere presentata nel termine breve di 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, applicandosi al riguardo la disposizione dello stesso art. 6, comma 2-bis, terzo periodo, per cui il termine di 60 giorni concesso per l’impugnativa è prolungato di ulteriori 30 giorni.

Ai fini della definizione della pretesa nella fase post-accertativa, il tempo concesso dalla norma è evidentemente tutt’altro che generoso: il che implica che il contribuente, che opti per tale soluzione mirando effettivamente all’adesione, opportunamente dovrebbe presentare la sua istanza disponendo già di argomenti chiari e definiti, nonché di un impianto documentale a sostegno completo e ben allestito.

**PROFESSIONISTI**

AI e responsabilità del professionista: i nuovi confini del rischio

di Mauro Festa

1. La trasformazione in atto: dall'innovazione all'esposizione al rischio

Per decenni i professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti, hanno esercitato la propria attività con **strumenti prevalentemente analogici**, controllando in modo diretto ogni passaggio del proprio lavoro. **L'avvento dell'intelligenza artificiale**, specie nella forma generativa e predittiva, **ha cambiato radicalmente lo scenario**.

Oggi gli studi professionali utilizzano piattaforme di **analisi documentale automatizzata**, software di contabilità intelligente, sistemi di redazione contrattuale basati su AI, strumenti di diagnosi forense e consulenza predittiva. Il salto di produttività è enorme, ma altrettanto lo è **l'esposizione al rischio**.

2. Il quadro regolatorio europeo

La risposta dell'ordinamento europeo è arrivata con **l'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689)**, entrato in vigore nell'agosto 2024, che introduce un modello di regolazione **fondato sul rischio** ("risk-based approach").

Non tutte le applicazioni di AI sono uguali: il Legislatore distingue fra rischio inaccettabile (vietato), alto, limitato e minimo. Ogni livello comporta diversi obblighi per chi sviluppa, fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale.

Per i professionisti, la parte più rilevante riguarda i sistemi ad alto rischio e rischio limitato, quali:

- **strumenti di scoring** per l'accesso al credito o all'assistenza legale;
- sistemi di **valutazione fiscale o previsionale**;
- algoritmi che automatizzano parte **dell'attività consulenziale o decisionale**.

In questi casi il professionista non può più considerarsi un semplice "utente finale": egli diventa parte integrante della **catena di responsabilità**.

Deve quindi garantire: **tracciabilità delle decisioni**, controllo umano ("human oversight"), conoscenza dei limiti del sistema, e soprattutto trasparenza verso il cliente.



3. L'Italia e la Legge n. 132/2025

Con la Legge n. 132/2025, l'Italia ha introdotto la **prima Legge nazionale in materia di intelligenza artificiale**, in coordinamento con l'AI Act europeo.

Si tratta di una Legge delega che affida al Governo il compito di definire decreti attuativi su: vigilanza, sanzioni, reati connessi all'uso illecito dell'AI, certificazioni e audit.

AgID (Agenzia per l'Italia digitale) e ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), sono individuate dall'[art. 20](#) quali autorità nazionale per l'intelligenza artificiale.

Per il mondo delle professioni, il segnale è duplice: da un lato, **stimolare l'adozione dell'AI come leva di competitività**; dall'altro, imporre un **regime di responsabilità consapevole**, fondato su regole etiche e tecniche.

Si segnala, tra l'altro, che questa Legge segna un passaggio storico: l'Italia diventa, fra gli Stati UE, il primo paese ad adottare un quadro normativo nazionale specifico sull'AI.

4. Responsabilità e AI: verso un nuovo paradigma giuridico

L'uso professionale dell'AI pone un problema essenziale: il **controllo effettivo sul risultato**.

Se un algoritmo redige un parere sbagliato, una valutazione di rischio finanziario distorta o una simulazione contabile errata, la **responsabilità può derivare da**:

- **negligenza** nell'affidarsi a strumenti non verificati o non adeguati allo scopo;
- **mancata vigilanza sul funzionamento** e sull'output del sistema;
- **violazione degli obblighi deontologici** di diligenza e competenza tecnica.

In base al diritto civile ([artt. 1176](#) e [1218, c.c.](#)), il professionista risponde per **colpa lieve o grave** a seconda della natura dell'incarico. L'introduzione di strumenti di AI **non attenua tale responsabilità**: anzi, ne amplia la portata, poiché introduce nuovi obblighi di controllo, documentazione e trasparenza.

Si segnala, a tal proposito, una recentissima vicenda che ha coinvolto una **nota società di consulenza**, in particolare la sua sede australiana.

L'azienda ha accettato di rimborsare parzialmente il compenso ricevuto per un rapporto commissionato dal Governo austaliano, dopo aver ammesso che **alcune sezioni del documento erano state redatte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale**. Il Dipartimento



dell'Occupazione e delle Relazioni sul Lavoro aveva incaricato la società, nel dicembre scorso, di condurre una revisione indipendente dal valore di circa 400.000 dollari australiani.

Il rapporto era stato pubblicato nei mesi successivi, ma alla fine di agosto il quotidiano Australian Financial Review aveva portato alla luce numerosi errori, tra cui **citazioni e riferimenti accademici inventati**. In seguito alle verifiche, la società aveva ammesso di aver utilizzato una **catena di strumenti basati sul modello linguistico generativo Azure OpenAI GPT-4o**.

Una nuova edizione, corretta, del rapporto è stata dunque diffusa sul sito ufficiale del dipartimento. La società ha dichiarato di aver rivisto i riferimenti, le citazioni e il riepilogo legale, precisando, tuttavia, che **le conclusioni e le raccomandazioni principali non sono cambiate**.

L'episodio alimenta ulteriori dubbi sull'impiego dell'intelligenza artificiale, evidenziando il **rischio di errori, distorsioni o "allucinazioni"** nei documenti ufficiali. Mentre le grandi società di revisione e consulenza continuano a investire in sistemi di automazione avanzata, le autorità contabili, come quella del Regno Unito, sottolineano che i **controlli di qualità restano ancora inadeguati**.

Questo caso rappresenta un monito importante sull'uso dell'intelligenza artificiale in **ambiti professionali delicati**. L'automazione può offrire efficienza e rapidità, ma l'assenza di un controllo umano rigoroso può generare **errori gravi e compromettere la credibilità** di istituzioni e aziende. La supervisione umana, dunque, rimane essenziale: solo un equilibrio tra tecnologia e responsabilità può garantire che **l'IA sia uno strumento di progresso**, e non una fonte di rischi o disinformazione.

5. Implicazioni pratiche per i professionisti

a) Governance e due diligence sugli strumenti di AI

È suggeribile che ogni professionista che utilizza un software o una piattaforma AI svolga una **due diligence tecnica e legale**: verificare il **fornitore, le licenze, i dataset**, i limiti di utilizzo, e soprattutto se il sistema rientra nelle categorie di rischio dell'AI Act.

In pratica, serve una “*checklist*” di *compliance*:

- **l'IA è trasparente e documentata?**
- **sono previsti log e audit trail** (ovvero, un registro cronologico e dettagliato che documenta tutte le attività e gli eventi significativi all'interno di un sistema informatico o di un processo aziendale, specificando chi ha eseguito cosa, quando, e come, per garantire trasparenza, sicurezza, integrità dei dati e conformità normativa)



delle operazioni?

- l'utente può correggere o bloccare l'output?
- i dati usati rispettano il GDPR?

b) Contratti, pareri e documenti generati con AI

Sempre più professionisti impiegano strumenti generativi (ChatGPT, Copilot, Harvey AI, ecc.) per redigere documenti. Qui il rischio è duplice:

- **rischio di contenuto** (errori, bias, plagi, violazioni di copyright);
- **rischio informativo** (trasmissione di dati riservati a sistemi esterni).

Il professionista deve, quindi, esplicitare nei contratti con i clienti **l'uso di sistemi di intelligenza artificiale**, indicando limiti, grado di intervento umano e responsabilità residuale.

Ciò è stato, tra l'altro, **puntualizzato nel testo della Legge italiana sull'IA**, la quale all'[art. 13](#) prevede quanto segue:

«1. *L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.*

2. *Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.*»

La trasparenza è un principio cardine non solo normativo, ma anche un dovere deontologico: il cliente ha diritto di sapere se un parere o una relazione è stata generata, in tutto o in parte, da un sistema automatizzato.

c) Audit, tracciabilità e formazione

Le strutture professionali dovranno dotarsi di **policy interne di gestione del rischio AI**, prevedendo audit periodici, registri delle applicazioni usate, protocolli di sicurezza informatica e percorsi di formazione obbligatoria.

L'AI act, all'art. 4, parla espressamente di "**AI literacy**": alfabetizzazione digitale e conoscenza dei rischi.

Non è più accettabile, giuridicamente e deontologicamente, **usare strumenti intelligenti "alla cieca"**.



6. Rischi penali e disciplinari: la nuova frontiera

L'uso dell'IA può dar luogo anche a **responsabilità penali o disciplinari**.

Si pensi all'impiego di deepfake in **attività promozionali**, alla diffusione non autorizzata di dati sensibili, o all'uso di sistemi predittivi in **violazione della privacy**.

Le norme esistenti possono già applicarsi per analogia:

- **frode informatica** ([art. 640-ter, c.p.](#)),
- **trattamento illecito di dati** ([art. 167, Codice della privacy](#)),
- **responsabilità degli enti** ex D.Lgs. n. 231/2001, se l'uso dell'IA avviene in assenza di adeguati modelli di controllo.

Non solo, la Legge n. 134/2025 introduce, anche, **modifiche al Codice penale**, e in particolare:

1. aggravante comune ([art. 61, n. 11-decies, c.p.](#)): viene introdotta un'aggravante comune per chi **commette il fatto mediante l'impiego di sistemi di IA**, quando questi abbiano costituito un mezzo insidioso, ostacolato la pubblica o privata difesa, o aggravato le conseguenze del reato;
2. aggravante specifica ([art. 294, c.p.](#)): la pena è della reclusione da 2 a 6 anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
3. nuovo reato ([art. 612-quater, c.p.](#)): viene inserito il reato di illecita **diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale**, punendo chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona diffondendo tali contenuti.

Per gli ordini professionali, il tema si sposta anche sul piano disciplinare: la **mancata vigilanza sull'uso dell'IA** o la presentazione al cliente di un **elaborato generato senza verifica** può integrare **violazione del dovere di competenza e diligenza**.

7. L'equilibrio tra trasparenza e segretezza

Un ulteriore punto di tensione è la contrapposizione tra **l'obbligo di trasparenza e il diritto alla segretezza** professionale.

Molti modelli di AI sono proprietari e **non consentono di accedere ai codici o ai dataset**, rendendo difficile garantire la piena auditabilità.

Per gli avvocati e i consulenti, che fondano il proprio lavoro sulla fiducia e sulla riservatezza, ciò implica la necessità di **scegliere piattaforme che garantiscono localizzazione dei dati, clausole di non retention e opzioni di controllo interno**.



Nel futuro, si prevede che le regole europee imporranno **forme di “disclosure controllata”**: accesso agli algoritmi solo per autorità competenti o organismi di audit certificati, bilanciando tutela del **segreto industriale e diritto di difesa**.

8. Diritto, etica e deontologia

L'AI costringe i professionisti a un **salto di mentalità**. Non si tratta solo di aggiornare strumenti, ma di ridefinire il proprio ruolo: da **mero esecutore tecnico a garante di legalità** e responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale.

Gli ordini professionali **dovranno aggiornare i propri codici deontologici**, introducendo principi di uso corretto e consapevole dell'AI, sul modello già adottato da alcune bar associations anglosassoni.

Le varie categorie professionali stanno procedendo in modo non coordinato. I **giornalisti hanno già aggiornato il loro codice deontologico a giugno 2025**, recependo il nuovo obbligo. Avvocati e notai sono al lavoro per modificare i rispettivi regolamenti, così da includere esplicitamente le **nuove disposizioni**. I commercialisti, il cui codice è stato rivisto nel 2024, considerano, invece, che le **regole già previste in tema di informazione al cliente e gestione degli incarichi siano sufficienti** a garantire un uso corretto dell'intelligenza artificiale. L'obbligo riguarda anche le **professioni non organizzate in ordini** (disciplinate dalla Legge n. 4/2013), per le quali il COLAP (Coordinamento delle libere associazioni professionali) sta elaborando specifiche linee guida.

Anche la **formazione continua dovrà comprendere moduli obbligatori su AI**, cybersecurity, data governance e rischi legali.

9. Conclusione: verso una cultura della responsabilità aumentata

L'AI apre orizzonti di efficienza, ma **anche di fragilità**.

Nel futuro prossimo, la **vera differenza tra un professionista e una macchina sarà la capacità di assumersi la responsabilità delle decisioni**.

Chi saprà integrare la tecnologia con etica, controllo e trasparenza potrà trarne vantaggio competitivo; chi la userà come scoriaio rischia di smarrire la fiducia del mercato e del cliente.

L'intelligenza artificiale **non elimina il rischio professionale**: lo trasforma, spostandolo dal gesto umano all'algoritmo, ma senza attenuarne la portata.



Il diritto e i professionisti che lo incarnano dovranno imparare a **convivere con questo nuovo confine**. Un confine che segna non tanto il limite della responsabilità, quanto la soglia della consapevolezza.

Cinque raccomandazioni operative per i professionisti che usano l'AI:

1. Conoscere il sistema e il fornitore

Prima di utilizzare un software basato su intelligenza artificiale, **verifica sempre chi lo sviluppa**, dove risiedono i dati e quali garanzie di sicurezza e conformità offre, leggi attentamente i Terms&Conditions. Prediligi soluzioni certificate o con documentazione tecnica trasparente. La “fiducia cieca” nella tecnologia può tradursi in responsabilità diretta.

2. Mantenere il controllo umano (“*human-in-the-loop*”)

L'AI può assistere, ma **non sostituire la decisione professionale**. Ogni risultato prodotto da un algoritmo, parere, simulazione, calcolo, valutazione, deve essere verificato e validato dal professionista. In caso di errore, sarà lui a rispondere, non il software.

3. Informare il cliente in modo chiaro e preventivo

Inserisci nei contratti o nei mandati professionali una **clausola di trasparenza sull'uso dell'AI**: specifica se e come viene impiegata, con quali limiti e quali cautele. Il cliente ha diritto di sapere se un documento o una consulenza è stata generata con il supporto di strumenti automatizzati.

4. Proteggere dati e segreti professionali

Non immettere mai nei sistemi di AI dati riservati, sensibili o coperti da segreto professionale, a meno che la piattaforma garantisca pieno controllo locale e non condivisione con terzi. L'uso disinvolto di chatbot pubblici o API esterne può comportare violazioni gravi di privacy e deontologia.

5. Creare una cultura interna di “AI compliance”

Ogni studio o società professionale dovrebbe **dotarsi di policy interne**, audit periodici, e percorsi di formazione continua sull'uso sicuro dell'intelligenza artificiale. La responsabilità oggi non è solo individuale, ma anche organizzativa: la prevenzione è la miglior difesa.



**AI e LEGGE 132/25:
cosa cambia davvero per gli Studi professionali**
In diretta web il 6 novembre - Scopri di più >

